



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 20-06-2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione SGO
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Il Responsabile

Marino Muro

N. 229 del 20-06-2018
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 183/DIR/2018/000 229

OGGETTO: Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010, per n. 72 posti rene, del Centro Dialisi "Santa Rita" sito in Bari Via G. Petroni n. 132/g, gestito dalla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725.

Il giorno 20/06/2018

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

A



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativa denominato "Madella Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alto Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Gestione e monitoraggio accordi contrattuali ex art. 8 – quater del D. Lgs. 502/1992" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 7 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. prevede, ai commi 1 e 2 che:


" 1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal regal. reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie e all'esercizio dell'attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi)."

2. Per l'applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione – Assessorato alle politiche della salute – Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004. "

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)"*, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l'attività di dialisi;
- all'art. 10, comma 2 che *"La sostituzione del responsabile sanitaria deve essere comunicata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento del relativo provvedimento."*

Con istanza prot. n. DG/181/2010 del 25/03/2010, acquisita dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) dell'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia con prot. n. 1532 del 06/04/2010, il legale rappresentante della "C.B.H. S.p.A." ha chiesto, "ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale dei posti tecnici (posti rene) insistenti nelle Strutture Sanitarie facenti parte del Gruppo Sanitario CBH ed autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore della DGR n. 1412 del 30/09/2002", tra cui il Centro Dialisi Santa Rita sito in Bari alla via G. Petroni n. 132/g, autorizzato all'esercizio con D.D. n. 216 del 03/07/2000 per n. 100 posti tecnici (posti rene), di cui n. 49 in regime di accreditamento transitorio.



La L.R. n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i. ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e scia sanitarie pubbliche e private", in vigore al 25/03/2010, data della predetta istanza di accreditamento istituzionale, stabiliva:

- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnici sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispare gli atti conseguenti. (...)";
- all'art. 29, comma 2 che "Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di razionalità e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Pertanto, ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, con nota prot. n. AOO/081/4124/AP51 del 12/12/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo, tra le altre, presso la citata struttura, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i. per tale tipologia di attività sanitaria, precisando che la relazione avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla L.R. n. 8/04 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Con nota prot. n. 9887 del 02/02/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha trasmesso in allegato il verbale prot. n. 61491 dell'11/07/2014 ad oggetto "Art. 7 L.R. n. 4/2010 "Norme in materia di accreditamento delle strutture di dialisi e prestazioni dialitiche" Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal R.R. 3/05 e ss.mm.ii. - del Centro Dialisi Santa Rita in Via G. Petroni 132/g Bari del Gruppo CBH s.r.l. di Modugno (BA) - Richiesta chiarimenti e sollecito conclusione accertamenti", con cui i tecnici incaricati hanno comunicato gli esiti delle verifiche, sotto riportati:

"In riferimento alla nota della Regione Puglia - Ufficio Accreditamenti - Prot. n. AOO_081/0001928/AP51 del 26 maggio 2014, di pari oggetto, si chiarisce che dal sopralluogo, effettuato in data 10 aprile 2014 alle ore 12,30 dai delegati alla verifica presso il Centro Dialisi S. Rita del Gruppo Sanitario C.B.H. di Modugno, sita in Via G. Petroni n. 132/g Bari, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori stabiliti dal R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. ai fini dell'accreditamento istituzionale, è emerso quanto segue:

- a) La struttura di cui sopra all'atto del sopralluogo è stata dichiarata attiva dal Responsabile della stessa anche se non erano presenti gli utenti. Nello specifico, nella struttura le condizioni strutturali e tecnologiche non erano tali da garantire le condizioni minime di sicurezza per l'esercizio dell'attività sanitaria e precisamente si fa presente che, le condizioni strutturali erano precarie per la presenza di fili elettrici volanti, tubi arrugginiti e mancanza di pulizia radicale dell'intera struttura.
- b) La Direzione della struttura ha dichiarato che la stessa è in fase di rimodulazione e di nuova redistribuzione dei posti letto.
- c) Alla luce di quanto sopra il personale delegato alla verifica ha ritenuto opportuno di dover esprimere parere negativo per quanto rilevato all'atto del sopralluogo."

Con nota prot. n. DG/130 del 04/04/2018 acquisita al protocollo della Sezione SGO con n. AOO_183/5108 del 06/04/2018, ad oggetto "Riscantra verifica requisiti minimi ed ulteriori a seguito sopralluogo del 10 aprile 2014 effettuato dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG", L'Amministratore Delegato della "CBH Città di Bari Hospital S.p.A." ha comunicato quanto segue:



"Facciamo seguito al sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL FG presso il Centro Dialisi Santa Rita del gruppo sanitario CBH SpA, sito in Bari alla Via G. Petroni n. 132/g, in data 10 aprile 2014, per comunicare che i lavori di rimodulazione dei posti rene presso la Struttura Centro Dialisi Santa Rita di Bari sono terminati.

Cogliamo l'occasione per comunicare con la presente che, a seguito della rimodulazione, l'Azienda chiede la conferma ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale limitatamente a n. 72 (settantadue) posti rene."

Con nota prot. n. AOO_183/5248 del 09/04/2018, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, al Legale Rappresentante della C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. e, p.c., al Dipartimento di Prevenzione/Area Sud U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Lucera, la scrivente Sezione, "ai fini dello conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale", ha invitato:

➤ "il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a riprendere le verifiche presso il Centro Dialisi Santa Rita della "CBH Città di Bari Hospital S.p.A.", ubicata in Bari alla Via G. Petroni n. 132/g, finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Dialisi con n. 72 posti rene, con la precisazione che:

(...)

• La relazione dovrà confermare il possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, generali e specifici, di carattere strutturale, tecnologico e organizzativo previsti dal R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e specificare:

- il numero dei pazienti in carica all'attualità al Centro Dialisi Santa Rita;
- l'elenco aggiornato dei medici nefrologi attualmente in organico presso il suddetto Centro Dialisi, con la precisazione dell'impegno orario settimanale garantito presso la medesima struttura, specificando il nominativo del responsabile sanitario;
- il rispetto del parametro regolamentare di almeno un infermiere ogni 3 pazienti e almeno un ausiliaria/OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica";


➤ "il legale rappresentante della "C.B.H. Città di Bari S.p.A." a trasmettere alla scrivente Sezione:

- nel caso di superamento del 65° anno d'età da parte del personale medico, copia della relativa istanza di permanenza in servizio nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno d'età, e autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 settembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, specificando altresì se attualmente il dichiarante travasi o meno in posizione di quiescenza;
- copia del Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche presso il Centro Dialisi Santa Rita di Bari – Via G. Petroni n. 132/g, incluso il trasferimento del paziente con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale."

Con Pec del 01/06/2018 l'ASL FG ha trasmesso a questa Sezione la "Relazione/verifico requisiti: Centro Dialisi "Santa Rita" Bari" prot. n. 45063 del 31/05/2018 del Dirigente Medico Responsabile del Procedimento del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud dell'ASL FG, comprensiva degli allegati relativi all'elenco del personale medico ed alle lettere di assunzione del Direttore Sanitario e del vice responsabile del servizio Dialisi del Centro Dialisi "Santa Rita", sotto riportata:

"In riferimento alla nota della Regione Puglia – Servizio Accreditamenti e Qualità – Prat. n. AOO_183/5248 del 09 aprile 2018, di pari oggetto, si comunica che in data 26 aprile 2018 alle ore 11.30 è stato effettuato sopralluogo, dai delegati alla verifica, Dr. Rocco Marra SPESAL, Dr. Pasquale Gelsi SISP e dal Dr. Giovanni Biardi TPAL, presso il Centro Dialisi "Santa Rita" della C.B.H. di Bari Hospital S.p.A. finalizzato alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e

M



ulteriori, generali e specifici, di carattere strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativa previsti dal R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017, e accertato quanta segue:

- *La struttura di dialisi è extra-ospedaliera e tratta pazienti uremici cronici stabilizzati clinicamente ad elevata-medio impegno assistenziale;*
- *Il numero aggiornata dei pazienti in corico all'attualità al Centra Dialisi "Santa Rita" è di n. 204 (duecentoquattro) su una disponibilità di n. 72 (settantadue) posti tecnici di prestazione dialitica (pasti reni).*
- *I medici nefrologi attualmente in organica presso il suddetto Centro Dialisi sono N. 8 (otto) che garantiscono un impegno orario di 38 ore settimanale presso la medesima struttura;*
- *Il Responsabile Sanitario è il Dott. Leonardo Miscio;*
- *Viene rispettato il parametro regolamentore di almeno un infermiere ogni tre pazienti e di almeno un ausiliario/OTA ogni dieci pazienti per ciascun turno di prestazione dialitica.*

Sono stati verificati e confermati, dai delegati, i requisiti in calce indicati:

Requisiti strutturali:

- 1) *la struttura è ubicata in un edificio esclusivamente dedicato alla specifica attività sanitaria ed è dislocata in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e necessari per il trattamento di eventuali complicanze;*
- 2) *i locali e gli spazi correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate in numero e dimensioni tali da garantire l'adeguatezza delle prestazioni in rapporto all'utenza e sono costituiti da:*

Area Amministrativa

Spazio per archivio

Zona capace di consentire l'attesa seduta a tutti i pazienti di un turno

Sala Dialisi con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti e di dimensioni tali da permettere la mobilità del personale e l'accesso agevole su tre lati del paziente e la disposizione dei letti permette un continuo controllo visivo da parte del personale addetto

Sala ed attrezzature dedicato al trattamento dialitico in isolamento di pazienti portatori di patologie trasmissibili

Medicheria provvista di lettino e corredo medicazione

Spogliatoi e servizi igienici per il personale divisi per sesso e per portatori di Handicap

Locale per impianto di trattamento dell'acqua

Locale per deposito materiale sparco e deposito materiale pulito

Locali per l'addestramento alla dialisi domiciliare

I pavimenti sono lisci, uniformi, resistenti ad agenti chimici e fisici, lavabili e disinfettabili, antisdruciolevoli

I lavabi previsti sono a comoda non manuale e facilmente disinfettabili

Requisiti impiantistici:

- 1) *Il trattamento dell'acqua di rete viene effettuato mediante osmosi inversa e la distribuzione dell'acqua trattata ai pasti dialisi avviene con rete idrica a vista;*
- 2) *E' previsto lo scarico dell'acqua per ogni posto dialisi*
- 3) *La sala diali è dotata di climatizzazione dell'orario e viene assicurata una temperatura adeguata a seconda della stagione T= 20-26 °C ed U= 40-60%*
- 4) *E' presente un gruppo elettrico di continuità, la linea diretta, fax e collegamento ad internet;*

Requisiti tecnologici:

- 1) *E' presente un sistema pesa paziente per ogni posto dialisi*
- 2) *Apparecchi per la dialisi singoli, predisposti per le diverse modalità depurative (uno per ogni posto dialisi, con apparecchio di riserva ogni cinque posti dialisi)*
- 3) *Carrello per la gestione dell'emergenze completo di cardio-monitor con defibrillatore*
- 4) *Frigorifero a temperatura controllato per la conservazione dei farmaci*
- 5) *Apparecchi per esami di laboratorio semplici emocromo, gas-analisi*



Requisiti Organizzativi:

- 1) Per ciascun paziente è predisposto un piano di trattamento con le indicazioni delle modalità di presa in carico, della strategia dialitica e terapeutica;
- 2) Esistono e vengono applicati protocolli per la manutenzione e gestione delle emergenze cliniche;
- 3) Redazione dello Schedo Dialitico e Terapeutico
- 4) Viene garantito la tempestiva assistenza tecnico;
- 5) Esistono e vengono applicati protocolli per la disinfezione delle apparecchiature, dell'impianto di trattamento dell'acqua e del circuito di distribuzione dell'acqua per dialisi
- 6) Durante i turni di dialisi di routine è garantita la presenza di personale medico, infermieristico ed ausiliario/OTA;

Alla luce di quanto sopra viene confermata l'esistenza di tutti i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2010 e dallo L.R. n. 9/2017 nella struttura denominata Centro Dialisi "Santa Rita" della CBH Città di Bari Hospital S.p.A.

Verificato che il numero dei posti rene autorizzati e accreditati, attualmente in carico alla struttura dialitica di cui in oggetto, risulta essere di 72 (settantadue) posti rene e che la struttura è stata rimodulata nel rispetto della normativa regionale in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale prevista per le strutture di dialisi per un numero di 72 (settantadue) posti reni, i delegati alla verifica **esprimono parere favorevole**, ai fini della conferma/aggiornamento, da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio ed, inoltre, della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale dell'attività specialistica ambulatoriale di Dialisi.

N.B.

- 1) Per il Personale Medico non in possesso di specializzazione in Nefrologia si è considerata l'Anzianità di Servizio nella disciplina ≥ 5 anni (R.R. n. 3/2010 Sezione A.01.03 punta 2).
- 2) Per il Responsabile Sanitario della struttura non è stata prodotta alcuna Documentazione/Autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 3 Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9..".


Per tutto quanto sopra riportato;

considerato che con la sopra riportata relazione prot. n. 45063 del 31/05/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha espresso parere favorevole, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, per un numero di 72 posti rene;

considerato che con D.G.R. n. 22 del 12/01/2018 ad oggetto "Modifica ed integrazioni DGR 951/2013, ovente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale - remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistico ambulatoriale erogabili dal SSR.", la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, "Di elevare il rapporto ottimale dei posti rene accreditati da (1:3,5) a (1:4,0) facendo comunque salvo il numero minimo (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene) da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017, su cui non vanno applicate le regressioni previste dalla L.R. n. 4/2010, già oggetto di modifica, con l'obbligo per le strutture erogatrici private di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale correlato ai posti rene accreditati." e "Di stabilire, contestualmente che dalla data 1/1/2018, non potranno essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture che hanno già raggiunto e superato il rapporto ottimale";

considerato altresì che l'organico dei medici in dotazione al Centro Dialisi "Santa Rita" di Bari della "CBH Città di Bari Hospital S.p.A.", trasmesso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, risulta all'attualità così configurato:


6



cognome e nome	Data di nascita	Reparto	Laurea	Specializzazione	Mansione	Data assunzione	Ore sett.
Miscio Leonardo	05/10/1964	Dialisi	Med. e Chirurgia	Igiene e Med. Preventiva	Resp. Sanitario	01/05/2018	
Origlia Vincenzo	27/09/1967	Dialisi	Med. e Chirurgia	Nefrologia	Med. Ref. di Struttura	04/09/2017	38
Cavolante Ugo	15/03/1953	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Med. Legale dell'Assicurazione	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Fracasso Anna Rita	16/10/1953	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Ematologia Gen.	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Mazzia Giovanna	04/07/1958	Dialisi	Med. e Chirurgia	Nefrologia	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Pignatelli Maria	15/07/1959	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Ematologia Gen.	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Proscia Francesco	18/08/1952	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Malinfettiva	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Sportelli Patrizio	17/03/1956	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Ematologia Gen.	Medico Aiuto	01/07/2000	38
Lopez Eugenia	28/03/1967	Dialisi	Med. e Chirurgia (esercitata attività lavorativa da oltre 5 anni in Serv. Dialisi)	Dermatologia e Venereologia	Medico Assistente	12/11/2001	38

atteso, in relazione a quanto sopra, che:

- la Sez. B.01.04 – *Dialisi* del Regolamento Regionale n. 3/2010, alla voce “*Requisiti Organizzativi*” prescrive, tra l’altro, che “(...) In particolare ogni struttura che eroga prestazioni di emodialisi deve garantire: almeno un medico con specializzazione (vedi A.01.03.02) ogni 16 pazienti afferenti alla struttura (...); almeno un infermiere ogni 3 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.); almeno un ausiliario/OTA ogni 10 pazienti (per turno di dialisi, n.d.r.)”, e che “Deve essere previsto un protocollo per la gestione delle emergenze cliniche, inclusa, per i centri a medio e basso livello assistenziale, il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in casa di necessità. A tal fine devono essere stabiliti accordi, sulla base di protocolli preordinati, tra centri dialisi a medio e basso livello assistenziale e la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile in ambito territoriale.”;
- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, nel proprio verbale di verifica prot. n. 45063 del 31/05/2018, ha comunicato che “Per il Personale Medico non in possesso di specializzazione in Nefrologia si è considerata L’Anzianità di Servizio nella disciplina ≥ 5 Anni. (R.R. n. 3/2010 Sezione A.01.03 punto 2)”;
- la Sez. A.01.03.02 *Qualificazione* del R.R. n. 3/2010 ha stabilito, circa i requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate, tra l’altro, quanto segue:
“E’ indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e che le prestazioni sanitarie siano



erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente. I medici e i dirigenti del ruolo sanitario devono essere in possesso della specializzazione o dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio nella branca specifica (d'ora in poi questo requisito viene indicato come "specializzazione").

Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente. (...);

- il sopra riportato dettato della Sez. A.01.03.02 del R.R. n. 3/2010 ["(...) *Nelle strutture private, ai soli fini della valutazione del requisito di cui sopra, l'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo dai medici e dai dirigenti del ruolo sanitario viene valutata interamente.*"] è da riferirsi alla circostanza che nelle strutture private accreditate il requisito della specializzazione, di cui i medici (oltre che i dirigenti del ruolo sanitario) devono essere comunque in possesso "per l'esercizio nella branca specifica", viene valutato solo ai fini dell'anzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo;
- tale disposizione, invero, non consente un'interpretazione tale da ritenere che un medico, senza specializzazione, possa averla "acquisita" *ex lege* nella branca corrispondente alla tipologia di struttura presso cui ha prestato servizio per un determinato periodo (periodo che, infatti, non si è ivi affatto individuato);
- l'assenza di specializzazione può essere "sostituita" dal possesso del requisito dell'anzianità di servizio solo nelle seguenti ipotesi, le quali attengono esclusivamente all'ambito della disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale:
 - per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 484/1997, il quale prevede che l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media e grande dimensione (ai sensi del successivo art. 2, comma 1, lett. b), per strutture sanitarie private di media e grande dimensione si intendono le case di cura con non meno di 250 posti letto e le strutture che impiegano in attività sanitarie non meno di 300 dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario) e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area sanità pubblica;
 - per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo D.P.R. n. 484/1997, il quale stabilisce che l'accesso al secondo livello dirigenziale è riservato anche ai medici che sono in possesso, tra l'altro, dell'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina, la quale, come precisato dal successivo art. 10, comma 1, deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie, istituti zooprofilattici sperimentali;
- i Dottori Cavolata Ugo, Fracasso Anna Rita, Pignanelli Marisa, Proscia Francesco, Sportelli Patrizio, Lopez Eugenia, privi del requisito della specializzazione in Nefrologia (o equipollente) previsto dal R.R. n. 3/2010 sez. B.01.04, non concorrono a soddisfare, ai fini dell'accreditamento, l'obbligo dei requisiti organizzativi;
- il personale in organico alle strutture private accreditate, sprovvisto dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può costituire soltanto un "*quid pluris*" rispetto ai requisiti organizzativi (fabbisogno di personale) previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2010 per l'accreditamento;
- in relazione ai n. 204 pazienti in carico al centro dialisi "Santa Rita" alla data del sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG (26/04/2018) ed alla



previsione regolamentare di almeno un medico con specializzazione ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, è necessario un organico di n. 13 medici specializzati in nefrologia (204/16 = 12,75);

nelle more della trasmissione, da parte del Legale Rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", di copia del Protocollo per la gestione delle emergenze cliniche presso il Centro Dialisi Santa Rita di Bari – Via G. Petroni n. 132/g, incluso il trasferimento del paziente con la struttura nefrologica ospedaliera più accessibile nell'ambito territoriale, richiesta da questa Sezione con la sopra riportata nota prot. n. AOO_183/5248 del 09/04/2018;

si propone di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accreditamento istituzionale, in capo alla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725 con sede legale in Modugno (BA) - S.S. 96 Km 119,100, il cui legale rappresentante è il dr. Max Paganini, per il Centro Dialisi "Santa Rita" con dotazione di n. 72 posti rene sito in Bari alla Via G. Petroni n. 132/g, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Miscio Leonardo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico ulteriori figure di specialisti nefrologi in possesso dei requisiti previsti e che non versino in situazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità, per un debito orario complessivo corrispondente a quello di n. 11 nefrologi (418 ore settimanali), trasmettendone i nominativi e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, e con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi deve essere lasciato libero per le urgenze un numero minimo di posti rene aggiuntivi ai n. 72 posti rene autorizzati e accreditati (1 posto dialisi ogni 12 posti rene);
- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla C.B.H. S.p.A. di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 72 = 288 pz.);
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- il rappresentante legale della "C.B.H. S.p.A." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l'altro, almeno un medico con specializzazione in nefrologia ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per seduta dialitica, almeno 1 ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per seduta dialitica;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"olla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi*

g



dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati, n.d.r.)".

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Alta Professionalità "Gestione e monitoraggio accordi contrattuali ex art. 8 - quater del D. Lgs. 502/1992" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di aggiornare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'autorizzazione all'esercizio, e rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 l'accreditamento istituzionale, in capo alla "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A." - P.IVA 05498020725 con sede legale in Modugno (BA) - S.S. 96 Km 119,100, il cui legale



rappresentante è il dr. Max Paganini, per il Centro Dialisi "Santa Rita" con dotazione di n. 72 posti rene sito in Bari alla Via G. Petroni n. 132/g, il cui Direttore Sanitario è il Dott. Miscio Leonardo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, con la prescrizione di dover provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, ad inserire in organico ulteriori figure di specialisti nefrologi in possesso dei requisiti previsti e che non versino in situazioni di incompatibilità e/o inconfirmità, per un debito orario complessivo corrispondente a quello di n. 11 nefrologi (418 ore settimanali), trasmettendone i nominativi e la relativa documentazione alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, e con la precisazione che:

- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, in ogni turno di dialisi deve essere lasciato libero per le urgenze un numero minimo di posti rene aggiuntivi ai n. 72 posti rene autorizzati e accreditati (ad esempio 1 posto dialisi ogni 12 posti rene);
- ai sensi della D.G.R. n. 22/2018, è fatto obbligo alla C.B.H. S.p.A. di non superare il rapporto ottimale di pazienti correlato al numero dei posti rene accreditati (4 x 72= 288 pz.);
- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- il rappresentante legale della "C.B.H. S.p.A." dovrà comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017, ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui al R.R. n. 3/2010 e garantire, tra l'altro, almeno un medico con specializzazione in nefrologia ogni 16 pazienti afferenti alla struttura, almeno un infermiere ogni 3 pazienti per seduta dialitica, almeno 1 ausiliario/OTA ogni 10 pazienti per seduta dialitica;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altro specifica normativa. Nella stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune e alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stata di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stata di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;



- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate o stipolare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati, n.d.r.)";
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A.", con sede legale in Modugno (BA) - S.S. 96 Km 119,100;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
 - al Referente Sistema TS ASL BA;
(per il tramite della Direzione Generale)
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile A.P. (Vito Carbone)

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)



Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato per estratto all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta dal 20-06-18 al 03-07-18

Il Responsabile

*Regione Puglia
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*

Il presente atto originale, composto da n° Tre fasci, comprese gli allegati, è depositato presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Via Gentile n. 52 - Bari.

Bari, 20-05-2018

Il Responsabile